



Associazione
Esposizioni e Fiere
Italiane

Statuto

Statuto approvato dall'Assemblea degli associati
nella riunione tenutasi a Bologna il 21 marzo 2023

Articolo 1 - **COSTITUZIONE E SEDI**

È costituita l'Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (AEFI). L'Associazione ha sede legale in Roma. L'Associazione potrà istituire sedi periferiche presso le sedi dei propri Associati. Non viene fissato alcun limite alla durata dell'Associazione. L'Associazione è indipendente ed autonoma, promuove la rappresentanza del sistema fieristico a livello nazionale ed internazionale con le conseguenti assunzioni di diritti e obblighi per sé e per i propri soci, previa autorizzazione o delega. L'Associazione svolge la sua attività nel rispetto del presente statuto e delle norme del codice civile che disciplinano le persone giuridiche.

Articolo 2 - **SCOPO**

L'Associazione, senza scopo di lucro, si propone di promuovere lo sviluppo del sistema fieristico nazionale italiano nella sua evoluzione culturale, economica e produttiva, e di rappresentarlo, nei limiti del presente statuto, nei rapporti con le Istituzioni, Amministrazioni, Organizzazioni economiche, politiche e sociali, in ambito nazionale, europeo ed internazionale.

In particolare l'Associazione si prefigge di:

1. rappresentare gli interessi degli associati nelle sedi istituzionali italiane ed estere, designare e nominare propri rappresentanti in seno ad Enti, Organi e Commissioni istituiti per coordinare e favorire lo sviluppo del settore fieristico, espositivo e congressuale;
2. promuovere le iniziative a sostegno del settore fieristico, espositivo, e dell'organizzazione congressuale anche attraverso formali rapporti di collaborazione con le associazioni di operatori italiani ed esteri;
3. promuovere l'istituzione di un centro di conoscenza, ricerca e sviluppo sul settore espositivo, fieristico e di un osservatorio permanente di studio sul settore, avviando inoltre un centro informativo che svilupperà anche proposte on-line e coordinerà le attività di stampa e relazioni pubbliche;
4. divulgare i compiti, l'immagine e i servizi offerti dall'Associazione attraverso strumenti di comunicazione, nazionali ed esteri, tradizionali o basati su tecnologie innovative;

5. promuovere lo sviluppo delle risorse umane del settore, con la promozione e l'istituzione di corsi di formazione, convegni e seminari e altri incontri di aggiornamento.

L'associazione si prefigge inoltre, anche attraverso la costituzione di apposita società di servizi che operi esclusivamente nell'ambito del settore fieristico, espositivo e congressuale di:

1. promuovere un sistema di ricerca del personale specializzato;
2. prevedere di fornire agli associati servizi informativi, di consulenza e di assistenza strategica, legale, fiscale, tecnica ed amministrativa;
3. favorire l'ottenimento della certificazione di qualità degli associati e di eventuali terzi legati al settore espositivo, fieristico e congressuale;
4. promuovere la creazione di marchi di qualità per il settore espositivo, fieristico e congressuale;
5. promuovere sistemi di servizi generalizzati di acquisto di forniture e servizi collettivi, stipulando convenzioni vantaggiose per gli associati;
6. sviluppare la realizzazione di un fondo rotativo di assistenza agli associati per specifici progetti o fasi di start-up di nuovi eventi;
7. svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte quelle operazioni finanziarie, economiche e societarie che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

Articolo 3 - **SOCI**

Sono Soci fondatori di diritto i soci dell'Associazione Enti Fieristici Italiani al 30/10/2001.

Possono richiedere di aderire all'Associazione i soggetti giuridici aventi sede legale nel territorio italiano che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) esercitino attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche, e/o di convegni o congressi all'interno di quartieri fieristici siti in Italia, dei quali quartieri siano proprietari o comunque possano disporre, in forza di contratto, a titolo esclusivo ed in via continuativa;

b) esercitino, da almeno cinque anni, attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche e/o di convegni o congressi in Italia, senza essere proprietari di quartieri fieristici ed ottenendo la disponibilità di quartieri medesimi, o di porzione di essi esclusivamente in riferimento alla o alle manifestazione/i organizzata/e.

Non può essere accolta la domanda di ammissione a socio di soggetto che al momento della domanda sia qualificabile, ai sensi dell'art. 2359 c.c., quale controllato da società o ente avente sede legale fuori del territorio italiano. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, con la maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati, delibera l'ammissione dei soggetti giuridici che ne facciano richiesta godendo dei requisiti sopra descritti.

Ciascun socio deve pagare la quota associativa annuale nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nel rispetto dei seguenti parametri di progressività:

fascia 1 (per i soci il cui fatturato derivante dall'ultimo bilancio pubblicato risulti inferiore ad euro 2.000.000,00)

fascia 2 (per i soci il cui fatturato derivante dall'ultimo bilancio pubblicato risulti compreso tra euro 2.000.000,00 ed euro 6.000.000,00)

fascia 3 (per i soci il cui fatturato derivante dall'ultimo bilancio pubblicato risulti compreso tra euro 6.000.000,00 ed euro 15.000.000,00)

fascia 4 (per i soci il cui fatturato derivante dall'ultimo bilancio pubblicato risulti compreso tra euro 15.000.000,00 ed euro 30.000.000,00)

fascia 5 (per i soci il cui fatturato derivante dall'ultimo bilancio pubblicato risulti compreso tra euro 30.000.000,00 ed euro 75.000.000,00)

fascia 6 (per i soci il cui fatturato derivante dall'ultimo bilancio pubblicato risulti superiore ad euro 75.000.000,00).

È ammessa la determinazione differenziata della misura della quota associativa annuale, all'interno della medesima Fascia, tra soci aventi i requisiti di cui alla superiore lettera a) e soci aventi i requisiti di cui alla superiore lettera b).

I soggetti che siano stati ammessi a soci durante l'anno sono comunque tenuti al pagamento dell'intera quota associativa annuale.

La quota associativa annuale è vincolante per il socio in relazione all'anno solare successivo a quello nel quale è stata adottata la delibera dell'Assemblea che l'ha determinata.

Articolo 4 - **DOMANDE DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE**

La domanda di adesione formalizzata su apposito modulo elaborato dal Consiglio Direttivo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

1. la dichiarazione di conoscere e accettare il presente Statuto ed i Regolamenti associativi e l'impegno di fornire tutte le informazioni che l'Associazione riterrà utile richiedere per perseguire le finalità statutarie;
2. l'esatta denominazione del richiedente, la sua sede legale, le generalità del legale rappresentante ed eventualmente di coloro che possono assumere cariche associative;
3. l'assenso ad utilizzare le informazioni fornite ai sensi delle norme sulla privacy.

La competenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 per l'accoglimento delle richieste presentate dagli aspiranti soci è del Consiglio Direttivo, che delibera a maggioranza assoluta dei voti e, ove ritenga la sussistenza dei requisiti, provvede alla convocazione dell'Assemblea per le conseguenti determinazioni.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a comunicare, nella prima seduta utile dell'Assemblea, l'elenco completo dei nuovi soci ammessi all'Associazione. L'iscrizione all'Associazione vale per un anno e s'intende tacitamente rinnovata se non è stato presentato dal socio formale atto di dimissioni e sempre che venga conferita tempestivamente la quota associativa.

Le dimissioni non sono valide se non sono comunicate con lettera raccomandata o pec almeno 4 mesi prima della scadenza dell'anno in corso. In caso di palesi e documentate violazioni degli obblighi statutari il socio può essere espulso dall'Associazione. L'espulsione del socio è deliberata dall'Assemblea degli associati a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 5 - **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi e la più efficace gestione delle proprie attività è articolata nei seguenti Organi:

1. Assemblea degli Associati;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente e uno o più Vice Presidenti;
4. Il Segretario Generale;
5. Il Collegio dei Revisori;
6. Il Collegio dei Garanti.

Articolo 6 - **ASSEMBLEA GENERALE – DELIBERAZIONI E MODALITÀ DI VOTAZIONE**

L'Assemblea è costituita dagli associati, nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali o da loro delegati.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta l'anno. L'assemblea è altresì convocata dal Presidente ogni qualvolta egli stesso o gli organi associativi lo ritengano necessario, o su richiesta di almeno un decimo degli associati. La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno 10 giorni prima della riunione. Il predetto termine può essere ridotto a tre giorni per comprovati motivi di urgenza.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se sono rappresentati almeno la metà degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso, l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualora siano rappresentati almeno un quinto degli associati. Il Consiglio Direttivo elaborerà le specifiche per convocare e far svolgere le riunioni dell'Assemblea anche con l'ausilio dei sistemi informativi telematici e di videocomunicazione. Per le deliberazioni relative a modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati.

Ogni associato, in regola con il pagamento delle quote associative annuali scadute, ha diritto a partecipare all'Assemblea nella quale esprime un voto

calcolato, in base alla quota associativa versata, secondo la seguente progressione:

- voto capitaro per i soci la cui quota associativa rientri, ex art 3, in **fascia 1**
- voto capitaro maggiorato di numero 1 voti per i soci la cui quota associativa rientri, ex art 3, in **fascia 2**
- voto capitaro maggiorato di numero 2 voti per i soci la cui quota associativa rientri, ex art 3, in **fascia 3**
- voto capitaro maggiorato di numero 4 voti per i soci la cui quota associativa rientri, ex art 3, in **fascia 4**
- voto capitaro maggiorato di numero 6 voti per i soci la cui quota associativa rientri, ex art 3, in **fascia 5**
- voto capitaro maggiorato di numero 14 voti per i soci la cui quota associativa rientri, ex art 3, in **fascia 6**

Ogni associato può, nell'arco dell'intero anno solare, concedere deleghe ad altri soci per un massimo di tre volte. Ogni associato può ricevere, per ciascuna riunione dell'Assemblea, al massimo tre deleghe da parte di altri soci. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentanti all'Assemblea, secondo quanto stabilito dal presente articolo.

Per le deliberazioni relative a modifiche da apportare allo Statuto o allo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza di almeno 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentanti all'Assemblea, secondo quanto stabilito dal presente articolo. Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale sottoscritto da chi presiede l'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 7 - **ASSEMBLEA GENERALE – FUNZIONI**

All'Assemblea degli Associati spetta di:

1. eleggere il Presidente;
2. eleggere i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione diversi dal Presidente con le modalità previste all'art. 8.

3. stabilire le direttive generali dell'attività dell'Associazione sentita la relazione annuale del Presidente;
4. approvare, entro il 31 maggio di ogni anno, i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;
5. deliberare in ordine alla quota annuale da corrispondere da parte degli associati, sulla base della proposta presentata dal Consiglio Direttivo;
6. deliberare sulle modifiche dello statuto e su ogni argomento sottoposto al suo esame;
7. eleggere i Revisori dei Conti ed i Garanti.

Articolo 8 - **CONSIGLIO DIRETTIVO – COMPOSIZIONE**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto consiglieri (per un totale di 9 membri).

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti ogni quattro anni dall'Assemblea.

In seno al Consiglio Direttivo non possono essere eletti più rappresentanti dello stesso associato.

Sono eleggibili in seno al Consiglio Direttivo solamente coloro che rivestono alte cariche direttive di vertice degli associati che rappresentano (Presidenti, Vice Presidenti, Amministratori Delegati, Direttori Generali, Segretari Generali) o coloro che siano stati espressamente a ciò delegati dall'associato.

La cessazione delle predette alte cariche direttive nelle rispettive strutture di provenienza, così come la revoca dell'atto di delega di cui al superiore comma, comporta l'automatica decadenza dalla posizione di componente del Consiglio Direttivo.

I componenti del Consiglio diversi dal Presidente devono essere eletti con la seguente ripartizione per categorie:

- **categoria A:** cinque componenti devono essere eletti tra coloro che rivestono alte cariche direttive in o siano delegati da soggetti associati rientranti tra quelli indicati al superiore art. 3, lettera A) ed almeno uno dei predetti cinque deve essere individuato tra coloro che rivestono alte

cariche direttive in o sia stato delegato da soggetto associato avente anche le caratteristiche previste al superiore art. 3, **fascia da 1 a 4**;

- **categoria B**; tre componenti devono essere eletti tra coloro che rivestono alte cariche direttive in o siano delegati da soggetti associati rientranti tra quelli indicati al superiore punto 3 lettera B).

L'Assemblea provvederà ad eleggere i singoli componenti, con votazioni separate per ciascuna delle due Categorie di eleggibili, partendo dalla **categoria A**.

La votazione avverrà, per ciascuna categoria, per liste.

Le liste per ciascuna categoria dovranno essere presentate da almeno un associato rientrante nella relativa categoria, almeno tre giorni prima della data fissata per l'elezione, e dovranno, a pena di inammissibilità, contenere un numero di candidati pari al numero di consiglieri da eleggere per ciascuna categoria nel rispetto dei criteri e delle caratteristiche sopra esposti.

Risulteranno eletti, per ciascuna delle due Categorie, i candidati indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Sulla ammissibilità delle liste presentate deciderà il Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui non risulti tempestivamente presentata, per una o per entrambe le Categorie, alcuna lista ammissibile, il Consiglio Direttivo proporrà all'assemblea, il giorno fissato per l'elezione, la lista per la categoria mancante; ove, per carenza di associati, non sia possibile comporre la lista per una singola categoria, il Consiglio Direttivo proporrà la lista attingendo liberamente dagli associati.

I Componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni indette decadono automaticamente dalla carica.

Nel caso in cui, nel corso del quadriennio, uno o più consiglieri cessi/no dall'incarico l'assemblea provvederà all'elezione del o dei sostituti in modo che risulti rispettata la composizione delle categorie di eleggibili sopra delineata; il o i nuovi consiglieri eletti cesseranno il loro incarico unitamente alla cessazione dall'incarico degli ulteriori consiglieri precedentemente eletti.

Articolo 9 - **CONSIGLIO DIRETTIVO – VOTAZIONI E DELIBERAZIONI**

Il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce almeno due volte l'anno. Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia richiesta almeno la metà dei componenti del Consiglio stesso.

In quest'ultimo caso la riunione deve essere convocata entro i successivi trenta giorni.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione da inviare almeno 10 giorni prima della riunione stessa. Il predetto termine può essere ridotto a tre giorni per comprovati motivi di urgenza.

Ciascun componente del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti oltre al Presidente.

Le delibere sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità di voto, se questo è palese, prevale il voto del Presidente. Le delibere assunte vanno formalizzate in apposito verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo elaborerà le specifiche per convocare e far svolgere le proprie riunioni anche con l'ausilio dei sistemi informativi telematici e di telecomunicazione.

Articolo 10 - **CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONI**

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. indirizza e dirige l'attività dell'Associazione in sintonia con le linee generali deliberate dall'assemblea e ne controlla i risultati;
2. esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
3. delibera sulle procedure per l'ammissione dei soci all'Associazione;
4. esamina i conti consuntivo e preventivo dell'Associazione;
5. ratifica eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
6. esercita, in caso d'urgenza, i poteri dell'Assemblea, sottoponendo alla ratifica di questa, le deliberazioni così assunte;

7. delibera su tutti gli argomenti che potranno essere sottoposti al suo esame dal Presidente;
8. predispone eventuali regolamenti interni e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea degli associati;
9. istituisce Commissioni Tecniche, Gruppi di Lavoro e delibera in ordine alla partecipazione a missioni o rappresentanze in Italia e all'estero;
11. determina l'ammontare delle quote associative annuali dei soci
12. propone all'Assemblea il nominativo del Presidente e provvede alla nomina, nel suo interno, di un massimo di quattro Vice-Presidenti; la nomina dei Vice – Presidenti dovrà avvenire in modo che, attraverso le figure del Presidente e dei Vice-presidenti nominati, risultino rappresentate le seguenti tre categorie di soci:
 - soci di cui alla lettera A dell'art 3 rientranti nella **fascia** da **1** a **4** del medesimo art. 3
 - soci di cui alla lettera A dell'art 3 rientranti nella **fascia** da **5** a **6** del medesimo art. 3
 - soci di cui alla lettera B dell'art 3

Articolo 11 - **PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo in carica alla data dell'elezione tra i soggetti aventi le caratteristiche per l'eleggibilità in seno al consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rieleggibile; nel caso in cui il Presidente cessi dall'incarico prima della scadenza naturale l'Assemblea provvederà a nuova elezione ed il nuovo Presidente così eletto permarrà in carica sino alla scadenza originaria del Presidente cessato.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano di età, salvo che non sia diversamente stabilito; il Presidente può attribuire deleghe per singoli affari ad uno dei Vice Presidenti.

Spetta al Presidente:

dell'Associazione e rappresentare la stessa in qualunque sede politica, economica, amministrativa e giudiziaria;

2. convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo stabilendo l'ordine del giorno della riunione;

3. vigilare sull'ordinamento dell'Associazione e disporre per tutti gli atti di ordinaria amministrazione;

4. esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese alla successiva ratifica.

Il Presidente potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i Presidenti delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative nei settori MICE (Meeting - Incentive - Convention - Exhibition).

Articolo 12 - **VICE PRESIDENTI**

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un massimo di quattro Vice-Presidenti.

I Vice-Presidenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Articolo 13 - **COLLEGIO DEI REVISORI**

L'Assemblea nomina ogni quattro anni tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti anche non soci.

I revisori eleggono nel proprio seno un Presidente.

L'appartenenza al Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Spetta al Collegio la vigilanza ed il controllo contabile/amministrativo dell'Associazione, riferendo all'assemblea, mediante motivata relazione sul conto consuntivo.

Articolo 14 - **COLLEGIO DEI GARANTI**

Il collegio dei Garanti è costituito da almeno tre membri effettivi e due supplenti nominati tra Past President, autorità, professori e soggetti dell'economia o della cultura di chiara fama.

Essi sono eletti dall'assemblea tra i propri soci, durano in carica quattro anni

e sono rieleggibili. Fanno parte di diritto gli ex Presidenti dell'Associazione fra Enti Fieristici Italiani e dell'AEFI per un periodo massimo di otto anni.

Il collegio dei Garanti è regolarmente riunito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.

L'appartenenza al collegio dei Garanti è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

Il collegio dei Garanti opera e si pronuncia in base alle norme del presente statuto e alle deliberazioni assunte dai vari organi dell'Associazione.

È compito del Collegio effettuare il controllo etico-giuridico, risolvere le incertezze e le controversie che insorgono nell'interpretazione del presente statuto, nonché assumere decisioni su tutto ciò venisse sottoposto al suo giudizio ivi comprese eventuali irregolarità nelle procedure elettive.

In caso di presentazione di ricorsi, il Collegio deve essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga di altri trenta giorni per comprovate esigenze relative all'istruzione della pratica.

Articolo 15 - **SEGRETARIO GENERALE**

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Al Segretario Generale spetta la responsabilità dell'attività operativa dell'Associazione nei limiti dei poteri attribuitigli dal Consiglio Direttivo. In particolare cura l'osservanza e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati, delle determinazioni del Presidente, nonché sovrintende al personale dipendente dall'Associazione. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea svolgendo le funzioni di Segretario e prende parte alle Commissioni istituite dall'Associazione. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale la funzione di Segretario verbalizzante viene svolta dal Consigliere Direttivo più giovane di età.

Articolo 16 - **PATRIMONIO SOCIALE**

Il Fondo Comune dell'Associazione è costituito:

1. dalle quote iniziali di iscrizione dei soci fondatori;

2. dai contributi associativi ordinari annuali ed eventuali contributi integrativi deliberati ed approvati dal consiglio direttivo;
3. dai contributi associativi dei nuovi soci ammessi all'Associazione;
4. dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali;
5. dall'utile sugli investimenti mobiliari ed immobiliari;
6. dalle erogazioni e/o lasciti e dalle eventuali devoluzioni di beni avuti a qualsiasi titolo;
7. dagli utili derivanti da attività gestionali di prestazione di servizi.

Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili e rivalutabili.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, neanche fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

La cessazione di condizione di socio non dà diritto alla liquidazione del patrimonio associativo.

Articolo 17 - **ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

I conti consuntivo e quello preventivo, esaminati dal Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro il 31 maggio di ogni anno e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli elementi contabili di cui al comma 2 del presente articolo hanno valore di rendiconto economico e finanziario approvato annualmente.

Articolo 18 - **SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa le eventuali attività residue possono essere devolute solamente ad altre associazioni o organismi aventi finalità analoghe.

L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri e le competenze.

Articolo 19 - **PROCEDURA ARBITRALE**

Le eventuali controversie nascenti tra l'Associazione e gli Associati o tra due o più Associati tra loro sull'interpretazione ed esecuzione del presente statuto sono devolute ad una procedura arbitrale rituale con Arbitro unico nominato, in caso di mancato accordo tra le parti, dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente.

L'arbitrato avrà sede a Roma e l'Arbitro deciderà secondo diritto.

Si osservano per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo le norme del titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile

Articolo 20 - **ARTICOLAZIONI INTERNE**

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Sezioni che raggruppano, ciascuna, gli associati appartenenti alle singole categorie di cui all'art. 3 del presente Statuto.

Il Presidente del Consiglio Direttivo designa il Presidente di ciascuna Sezione scegliendolo tra i componenti del Consiglio Direttivo eletti in rappresentanza della relativa Categoria.

Le Sezioni hanno il compito di garantire la miglior rappresentanza delle esigenze dei singoli associati e delle categorie di cui fanno parte e di garantire un puntuale riporto al Consiglio Direttivo per le determinazioni di competenza.

Le modalità di funzionamento delle Sezioni, ove costituite, sono disciplinate da apposito Regolamento da adottarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Bologna, 21 marzo 2023



Associazione Esposizioni e Fiere Italiane
www.aefi.it info@aefi.it